CAMERA DEI DEPUTATI N. 3742

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BURANI PROCACCINI, DEL BARONE

Trasferimento delle competenze statali in materia di spettacolo presso il Ministero per i beni culturali e ambientali

Presentata il 22 maggio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si intende trasferire le competenze in materia di spettacolo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero per i beni culturali e ambientali, al fine di favorire l'unitarietà delle discipline dello spettacolo. L'attenzione e la scelta della proposta è rivolta al Ministero per i beni culturali e ambientali essendo tale Ministero preposto alla conservazione dei beni culturali italiani e pertanto sede legittima per conservare anche il notevole patrimonio che scaturisce dalle discipline dello spettacolo.

Da oltre cinquant'anni questo settore attende un riordino generale che unitamente ad una maggiore attenzione determini nuovo impulso che ponga fine anche a quei parziali provvedimenti legislativi che hanno comportato, negli ultimi anni, notevoli danni. Inoltre, il trasferimento presso il Ministero per i beni culturali e ambientali delle competenze in materia di spettacolo costituisce un sicuro punto di riferimento per gli addetti del settore già stretti in una morsa burocratica che ha provocato, tra l'altro, negativi riflessi occupazionali.

Il *referendum* del 18 aprile 1993, nel sancire la soppressione dell'allora Ministero del turismo e dello spettacolo, non ha tenuto conto dei disagi che conseguentemente hanno attanagliato il settore: infatti il Governo non ha emanato, contestualmente, disposizioni atte a riempire i vuoti normativi creatisi.

Il trasferimento delle competenze in materia di spettacolo vuole rispettare gli indirizzi nazionali unitari e, nel contempo, le richieste che tendono, nei limiti delle possibilità economiche dello Stato, a decentrare le attività dello spettacolo a

livello regionale. Inoltre, vale la pena sottolineare come un decentramento operato senza un punto di riferimento nazionale rischia mancanza di equilibrio e mancanza di quella visione complessiva che forma l'espressione di una cultura artistica nazionale. Questa proposta di legge inoltre vuole essere la risposta concreta alle esigenze dei vari settori e consentire l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione che sancisce che: « l'arte e la scienza sono libere ».

Per queste libertà invocate dalla Costituzione si ritiene di enunciare la scelta di un Ministero competente al quale sarà demandato anche di attuare, progressivamente, il decentramento regionale, sempre nel rispetto delle competenze nazionali.

L'approvazione della presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato, poiché il personale necessario per il funzionamento delle attività relative allo spettacolo del Ministero per i beni culturali e ambientali, è il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, che transita dalla Presidenza del Consiglio al Ministero predetto. Viene assorbito altresì dal Ministero per i beni culturali e ambientali il Fondo unico dello spettacolo per la parte assegnata allo Stato e la quota relativa all'Osservatorio dello spettacolo attualmente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Questa proposta di legge intende, con un controllo nazionale, garantire agli operatori ed agli artisti dello spettacolo la certezza del diritto e l'equità dei finanziamenti nonché la promozione graduale di un decentramento regionale delle attività di spettacolo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Trasferimento delle competenze in materia di spettacolo presso il Ministero per i beni culturali e ambientali).

1. Sono trasferite al Ministero per i beni culturali e ambientali tutte le competenze statali in materia di spettacolo al fine di promuovere tutte le sue manifestazioni, gli enti lirici, ivi compresi quelli trasformati in fondazioni, il teatro di prosa, la musica, la danza e la cinematografia, e di incrementarne e favorirne la produzione, la distribuzione, la promozione e la ricerca.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Ministero per i beni culturali e ambientali è denominato Ministero per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo.

3. Il Ministero per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo deve assicurare la libertà e l'autonomia della cultura, l'indipendenza delle istituzioni e degli organismi culturali e promuovere a livello nazionale ed internazionale lo spettacolo italiano. Il Ministero deve altresì assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita artistica culturale e favorire la promozione e la divulgazione del proprio patrimonio artistico.

ART. 2.

(Disponibilità finanziarie).

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 è attribuita al Ministero per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo la gestione del Fondo unico per lo spettacolo nelle quote comprendenti gli enti lirici, le fondazioni liriche, il teatro di prosa, la musica, la cinematografia e la danza, nonché la parte assegnata allo Stato e la quota relativa all'Osservatorio dello spettacolo.

ART. 3.

(Sedi regionali).

1. Il Ministero per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo si articola in:

a) sedi regionali ed interregionali per lo spettacolo;

b) sedi delle province autonome di Trento e di Bolzano per lo spettacolo.

2. Le sedi regionali o interregionali di cui al comma 1 possono essere istituite su richiesta delle regioni interessate, alle quali il Ministero per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo, attribuisce una quota del Fondo unico dello spettacolo al fine di consentire il finanziamento di iniziative regionali.

ART. 4.

(Erogazioni finanziarie).

1. Il Ministro per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo disciplina le erogazioni finanziarie in favore degli enti lirici, delle fondazioni liriche, dei teatri di prosa, della musica, della danza e delle altre istituzioni del settore, garantendo l'equilibrio tra le varie attività artistiche e l'equa distribuzione sul territorio nazionale.

ART. 5.

(Organi).

1. Per le attività in materia di spettacolo, presso il Ministero per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo sono istituite la Direzione generale per gli enti e le fondazioni liriche, la musica, il teatro di prosa, la danza e la cinematografia e la Direzione per il personale ed i rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono trasferite al Ministero per i beni culturali, ambientali e per le attività dello

spettacolo le competenze relative all'Osservatorio nazionale dello spettacolo.

ART. 6.

(Osservatorio nazionale dello spettacolo).

1. L'Osservatorio nazionale dello spettacolo, in raccordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si occupa della raccolta e dell'aggiornamento dei dati e delle notizie relative allo spettacolo accertando altresì le spese annuali necessarie all'incentivazione dello spettacolo.

2. L'Osservatorio dello spettacolo collabora, per la conservazione del patrimonio artistico, con la Discoteca di Stato.

ART. 7.

(Rapporti con l'estero).

1. Il Ministero per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e gli istituti italiani di cultura, favorisce, attraverso l'erogazione di fondi, scambi culturali con i Paesi europei ed extra-europei.

ART. 8.

(Trasferimento di personale).

1. Il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento dello spettacolo – è trasferito presso il Ministero per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo.

ART. 9.

(Vigilanza).

1. Il Ministero per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo vigila sulle sedi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 10.

(Istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo, il Consiglio superiore dello spettacolo, i cui membri durano in carica per tre anni.

2. Il Consiglio di cui al comma 1 si articola in due commissioni:

a) commissione per la cinematografia e i teatri di prosa;

b) commissione per gli enti lirici autonomi, le fondazioni liriche, la musica e la danza.

3. Il Consiglio di cui al comma 1, sulla base di una programmazione triennale, individua, istituisce, esamina e delibera sul finanziamento degli enti lirici autonomi, delle fondazioni liriche, dei teatri di prosa, della cinematografia, della musica e della danza.

ART. 11.

(Componenti delle commissioni).

1. Le commissioni di cui all'articolo 10, comma 2, sono composte:

a) la commissione per la cinematografia e i teatri di prosa dal Ministro per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo; un esperto per la cinematografia e un esperto per il teatro di prosa; due membri designati rispettivamente uno dal Presidente del Senato della Repubblica e uno dal Presidente della Camera dei deputati; un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e uno del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica; due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

b) la commissione per gli enti lirici autonomi, le fondazioni liriche, la musica e la danza dal Ministro per i beni culturali, ambientali e per le attività di spettacolo; un esperto per gli enti lirici autonomi e le fondazioni liriche e un esperto per la musica e la danza; due membri designati rispettivamente uno dal Presidente del Senato della Repubblica e uno dal Presidente della Camera dei deputati; un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e uno del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica, due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

ART. 12.

(Disposizione fiscale).

1. Per le attività di spettacolo non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

ART. 13.

(Norme finali).

1. Restano in vigore per la cinematografia le disposizioni vigenti.

DDL13-3742
Lire 500